

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
TOSCANA - FIRENZE**

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

(ex art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199)

nell'interesse della società **Acque spa** (P.I. e C.F. 05175700482), con sede in Empoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dr. Ing. Fabio Trolese, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Luigi Bimbi del Foro di Pisa (Cf BMBLGU52C18G702W; e mail: luigi.bimbi@studiolegalebimbi.it - pec: luigi.bimbi@pecordineavvocatipisa.it - fax 050576550) e con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec luigi.bimbi@pecordineavvocatipisa.it, e domicilio fisico eletto presso la persona e nello studio dell'Avv. Luigi Bimbi corrente a Pisa, alla Via Palestro n. 25 giusta procura in calce al presente atto redatta su foglio separato

contro

il **Comune di Crespina Lorenzana**, corrente in Piazza Cesare Battisti n. 22 a Crespina Lorenzana (PI), P.I. 02117780508 C.F. 90054240503, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, (Avv. Giancarlo Altavilla)

e nei confronti

della società **Cantieri S.p.a. - già Cantieri srl**, corrente in Via Uccellino 101 a Poggio Renatico (FE), Cf e P.IVA 01640680383, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (Avv.ti Massimiliano Lombardo e Emanuela Pellicciotti)

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 483 del 19-11-2021 emessa dal responsabile di direzione dell'area Pianificazione-Territorio del Comune di Crespina Lorenzana, avente ad oggetto “*Codice identificativo Sisbon: PI-013 – Denominazione sito: Acque spa Via I gioielli Loc. Ceppaiano. Approvazione piano*”

di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/2006”,
pubblicata all'Albo pretorio dal 19.11.2021 al 4.12.20221;

- dell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 19-11-2021 emessa dal Sindaco del Comune di Crespina Lorenzana in data 19.11.2021 e notificata ad Acque spa a mezzo pec in pari data ed a mani in data 3.12.2021, avente ad oggetto “*Ordinanza sito inquinato via I gioielli Loc. Ceppaiano ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 156/2006*”, prot. 120029/2021;

- della ordinanza del Sindaco n. 4 del 08-02-2022 emessa dal Sindaco del Comune di Crespina Lorenzana in data 8.2.2022 e notificata a mezzo pec in pari data ed a mani in data 25.2.2022 avente ad oggetto “*Bonifica sito inquinato Via I gioielli Loc. Ceppaiano. Proroga ordinanza n. 13 del 19/11/2021*”, prot. 15232/2022

nonchè per l'annullamento

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorchè incognito

significando che il presente ricorso viene altresì notiziato a

-la **Regione Toscana**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede legale in Piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze;

-l'**ARPAT – Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana**, corrente in Via Ponte alle Mosse 221 a Firenze, Cf e P.IVA 04686190481 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

*** **

Contro gli atti indicati in epigrafe è già stata proposta impugnativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato al Comune di Crespina Lorenzana a mezzo posta in data 18 marzo 2022 e trasmesso in pari data al Ministero della transizione ecologica.

Il ricorso veniva altresì notificato a Cantieri s.p.a. - già Cantieri srl – nonché a Regione Toscana ed Arpat.

Con atto di opposizione notificato a mezzo pec il 19 maggio 2022 il Comune di Crespina Lorenzana, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Altavilla si opponeva alla trattazione in sede amministrativa del ricorso straordinario e chiedeva che lo stesso venisse deciso in sede giurisdizionale innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si segnala che in data 30 maggio 2022 la società Cantieri s.p.a. si costituiva nel ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato, con il patrocinio degli Avv.ti Massimiliano Lombardo e Emanuela Pellicciotti.

Atteso che la società Acque S.p.a. intendere insistere nel ricorso, con il presente atto si costituisce in giudizio trascrivendo integralmente di seguito il testo dello stesso

FATTO

Inquadramento generale: Acque spa ed il suo ruolo

Acque spa è la società affidataria, in via esclusiva, della gestione del servizio idrico integrato fin dall'anno 2001 per numerosi Comuni in Toscana – tra cui quello di Crespina Lorenzana - compresi all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Basso Valdarno (doc. 1).

Acque spa è una società per azioni a prevalente capitale pubblico, costituita ai sensi dell'art. 113 lett. e) del D.Lgs- 267/2000 che ha come oggetto sociale la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali, o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la progettazione e realizzazione di opere ed impianti necessaria alla gestione integrata delle risorse idriche, ed altre attività connesse come

indicato nello Statuto societario (doc. 2).

Per perseguire l'oggetto sociale, Acque spa si avvale sia di personale interno che, in caso di interventi di maggiori dimensioni, di imprese esterne cui affida lavori con contratti di appalto secondo quanto disciplinato sia dal D.Lgs. 50/2016 che dal Regolamento interno attuativo del Codice degli Appalti (doc. 3).

Il cantiere di Via I Gioielli a Crespina Lorenzana

A seguito di procedura selettiva n. 2100000554 espletata in data 02.10.2017, la società Cantieri srl era individuata come appaltatore per un lotto di interventi posti a base di gara per € 1.500.000 inteso come “contratto aperto”, in quanto relativo alla esecuzione di lavori di manutenzione reti ed impianti con prestazione pattuita con riferimento all'arco di tempo definito dal contratto, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo la necessità del Committente Acque spa (doc. 5).

All'art. 4 comma 8 del contratto era previsto che *“l'esecutore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati...dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali”* (doc. 5 pag. 7).

Nell'ambito del suddetto contratto aperto, Acque spa, una volta intervenuta su una condotta idrica in via I Gioielli nel territorio comunale di Crespina Lorenzana, incaricava Cantieri srl del ripristino (doc. 6).

Si segnala sin da ora che Cantieri srl, per eseguire tale ripristino, si approvvigionava presso gli impianti gestiti dalla società Lerose (doc. 7).

La scoperta di sito inquinato in Via I gioielli

Nell'aprile 2021 Acque spa apprendeva dalla stampa locale che nell'ambito di un'operazione su larga scala condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze avente ad oggetto l'utilizzazione di

materiale non conforme (inquinante c.d. Keu), fosse coinvolto anche l'intervento eseguito da Cantieri srl per conto di Acque spa su Via I Gioielli nel Comune di Crespina Lorenzana (doc. 8).

Appresa la notizia delle indagini e del coinvolgimento di un proprio cantiere, Acque spa si attivava immediatamente ed in data 29.4.2021 richiedeva alla Direzione Lavori di voler fornire una relazione dettagliata.

Veniva nel frattempo avviata da AIT (Autorità Idrica Toscana), Arpat (Agenzia regionale di protezione ambientale toscana) e Regione Toscana una campagna di controllo delle acque sotterranee e superficiali potenzialmente contaminate; il Direttore della Gestione Operativa dell'esponente società si metteva quindi immediatamente a disposizione delle Autorità intervenute fornendo chiarimenti per i vari siti potenzialmente interessati, tra i quali la Via I Gioielli (doc. 9).

Contestualmente la società e procedeva con l'esecuzione di carotaggi e campionamenti per verificare la composizione del terreno ed effettuare prove di cessione (verificare cioè se il materiale di contenimento posato da Cantieri srl contenesse l'inquinante denominato KEU e se questo potesse "cedere" verso la condotta idrica oggetto di intervento recente); i risultati venivano trasmessi quindi ad Arpat, Regione Toscana, AIT, Comune di Crespina Lorenzana nonché alla Direzione Lavori per gli adempimenti di competenza (docc. 10 e 11).

Dai controlli eseguiti emergeva che il materiale utilizzato per il riempimento – scelto in autonomia da Cantieri srl – non era conforme ai valori limite per il test di cessione di cui al DM 5/2/1998 (doc. 11); tanto che Ingegnerie Toscane, in qualità di Direttore Lavori, formulava a Cantieri srl formale contestazione per inidoneità dei materiali utilizzati, come parte integrante del registro di contabilità (doc. 12).

Arpat chiedeva quindi chiarimenti, da un lato individuando Acque spa

come responsabile dell'inquinamento e dall'altra ponendo l'accento sull'ovvio: che il materiale inquinante era stato fornito dall'impianto LEROSE all'impresa Cantieri srl (doc. 13).

Acque spa rispondeva tempestivamente, segnalando che l'esponente società non poteva dirsi responsabile dell'inquinamento individuando come tale l'appaltatore Cantieri srl, e trasmetteva poi in copia a quest'ultima copia di quanto inviato da Arpat (docc. 14 e 15).

*** **

Nel frattempo, le Autorità Giudiziarie Procedenti comunicavano che in data 7.7.2021 si sarebbe svolto un sopralluogo ispettivo in Via I Gioielli, come da decreto di ispezione di luoghi e cose emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Direzione Distrettuale Antimafia (doc. 16).

In data 7 luglio 2021 si svolgeva tale ispezione, alla presenza anche di delegati di Acque spa, Ingegnerie Toscane srl, Cantieri srl e Comune di Crespina Lorenzana (doc. 17); il CTU delegato dott. Balestri esaminava i campioni estratti e predisponendo relazione (doc. 18).

Ricevuti i risultati, Acque spa procedeva con la formale comunicazione di sito inquinato cui era tenuta ex art. 245 D.Lgs. 152/2006 alla Regione Toscana ed al Comune di Crespina Lorenzana nella sua qualità di soggetto interessato non responsabile (docc. 19-20-21).

Contestualmente la scrivente società si attivava conferendo incarico esterno per la predisposizione del piano di caratterizzazione.

I fatti di causa

Il Comune di Crespina Lorenzana trasmetteva a mezzo pec, in data 8.10.2021, comunicazione di avvio del procedimento ai fini di emissione di ordinanza sindacale per la rimozione di materiale inquinante (Keu) in Via I Gioielli, individuando Acque spa quale soggetto responsabile

dell'inquinamento anche in considerazione del fatto (evidentemente fonte di equivoco) che Acque spa si era attivata spontaneamente per la predisposizione del piano di caratterizzazione (doc. 22).

L'esponente società presentava deduzioni ex art. 10 bis L. 241/1990 (doc. 23) contestando la qualifica di responsabile dell'inquinamento e ribadendo di ritenersi soggetto interessato non responsabile, ex art. 245 D.Lgs. 152/2006 come si era più volte qualificata nell'interfacciarsi con le Autorità interessate dal presente procedimento.

Inopinatamente, il Comune concludeva però il procedimento in senso sfavorevole ad Acque spa, ritenendola comunque responsabile ex art. 242 Codice dell'ambiente (doc. 24).

Dopodichè, con due atti emessi in pari data, il Comune prima approvava il piano di caratterizzazione trasmesso da Acque spa (doc. 25 e doc. 26 – **atto impugnato**) e poi emetteva Ordinanza Sindacale n. 13 del 19.11.2021 con la quale intimava ad Acque spa, in tempi stretti e comunque entro 60gg dalla notifica dell'atto, di presentare un elaborato tecnico che illustrasse lo stato dei luoghi e gli interventi necessari per la bonifica dei luoghi ed il ripristino e di procedere in tal senso (doc. 27 – **atto impugnato**).

*** **

Nel mese di gennaio 2022 Acque spa trasmetteva nuovamente delle note al Comune di Crespina Lorenzana a firma dell'A.D. ing. Fabio Trolese, insistendo – anche a tutela del proprio ruolo di società a prevalente capitale pubblico - per la qualificazione di “interessato non responsabile dell'inquinamento” ai sensi dell'art. 245 del Codice dell'Ambiente; segnalando inoltre che si era attivata spontaneamente prima dell'emissione di atti da parte dell'Ente, e chiedendo la rettifica in autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 19.11.2021 sia con riferimento

all'ambito soggettivo che rispetto ai termini in essa indicati per l'esecuzione di quanto ordinato (doc. 28).

Il Comune di Crespina Lorenzana rispondeva alla nota in modo negativo (doc. 29).

L'esponente società insisteva quindi, in data 3.2.2022, a domandare la qualificazione di "interessato non responsabile", e chiedeva contestualmente di adeguare i termini dell'ordinanza n. 13 del 19.11.2021 a quelli necessari per portare a termine il piano di caratterizzazione (doc. 30).

Il Comune con Ordinanza Sindacale n. 4 del 8.2.2022 (doc. 31 – **atto impugnato**) confermativa per il contenuto dell'ordinanza n. 13 del 19.11.2021 si limitava a prorogare il termine assegnato al fine di consentire la conclusione delle operazioni di caratterizzazione dell'area propedeutiche alla bonifica.

*** **

Corre infine l'obbligo di segnalare che, in data successiva alla notifica della seconda ordinanza la società Cantieri srl – divenuta medio tempore Cantieri s.p.a. - rigettava ogni addebito a proprio carico rispetto sia all'eventuale responsabilità dell'inquinamento sia alle contestazioni relative all'inadempimento contrattuale (doc. 32) comunicando in ogni caso di aver effettuato denuncia assicurativa a scopo cautelativo.

Tanto esposto, si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe per il seguente motivo in punto di

DIRITTO

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 242 e 245 del D.Lgs. n. 152/2006 e dei principi generali in materia di interventi sui siti inquinati. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, per contraddittorietà rispetto alle stesse risultanze dell'istruttoria nonché per illogicità.

Come più volte ricordato, il Comune di Crespina Lorenzana, con gli atti impugnati, ha ordinato ad Acque spa – nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato – e ribadito nonostante i chiarimenti forniti, di porre in essere tutte le attività di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 compresa la bonifica del sito inquinato.

Tale imposizione è però del tutto illegittima.

Infatti, come esposto in punto di fatto, Acque spa non può in alcun modo essere individuato come responsabile dell'inquinamento, essendo al contrario semmai inquadrabile quale detentore qualificato dell'area e, come tale, soggetto interessato non responsabile dell'inquinamento.

Erra quindi il Comune resistente a ritenere applicabile ad Acque spa l'art. 242 in luogo dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006.

*** **

Come noto, l'art. 242 del Codice dell'Ambiente pone a carico del responsabile dell'inquinamento molteplici obblighi relativi alla necessità di fornire comunicazione dell'evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, attuare misure di prevenzione, svolgere analisi per valutare l'eventuale superamento della soglia di contaminazione, bonifica del sito e ripristino.

Il successivo art. 245 individua invece gli eventuali obblighi di intervento e notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione.

In particolare, i primi due commi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 prevedono due ipotesi distinte di intervento nelle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica di siti contaminati da parte di soggetti non responsabili della potenziale contaminazione: il primo comma configura un'ipotesi facoltativa ed il secondo una obbligatoria.

A mente del comma 1 *“le procedure per gli interventi di messa in*

sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”.

Tale norma è rivolta genericamente a tutti gli “interessati non responsabili”, senza specificare se occorra un particolare rapporto reale od obbligatorio con il sito inquinato, e la giurisprudenza chiarisce come rientrino nel novero dei soggetti ammessi ad intervenire sia i proprietari incolpevoli che “*i soggetti che ne hanno avuto la disponibilità per effetto di rapporti contrattuali o di altro tipo*” (TAR Lombardia, Milano, 24/2015).

Su di essi non grava alcun obbligo di bonifica e ripristino ambientale, ma resta comunque ferma la possibilità di procedervi spontaneamente in presenza di un interesse qualificato all'intervento.

Il comma 2 dell'art. 245 configura invece un'ipotesi obbligatoria, e prevede che “*fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'art. 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242*”.

Pertanto, l'obbligo di attivarsi per le comunicazioni e l'attuazione delle misure di prevenzione e precauzione, tra le quali la messa in sicurezza, grava – oltre che naturalmente sul responsabile dell'inquinamento - anche sul proprietario o gestore incolpevole, senza la necessità di manifestare a tal fine un interesse specifico.

Ed in particolare, “*la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni....che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria*

o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa” (in termini, *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 122/2020, sez. V, 1089/2017, sez. V, 1509/2016 e sez. VI n. 3544/2015).

Di conseguenza, l'esecuzione delle comunicazioni obbligatorie e l'attuazione di misure di analisi e prevenzione, in quanto “unici” obblighi posti a carico del proprietario o detentore qualificato non responsabile, derivano direttamente dal dettato normativo e non possono in alcun modo rappresentare un'apparenza di responsabilità dell'inquinamento da cui far discendere in via automatica anche l'imposizione nei loro confronti degli obblighi di bonifica e ripristino ambientale di cui all'art. 242 Codice dell'ambiente.

Infatti, è solo sui soggetti “responsabili” dell'inquinamento – cioè coloro che *“in tutto o in parte hanno generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità”* (Consiglio di Stato, n. 4119/2016 e n. 3756/2016) - che devono gravare gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale di cui al citato art. 242, secondo il generale principio comunitario del **“chi inquina paga”**.

In questo senso, la Corte di Giustizia, nella sentenza 4 marzo 2015 C-524/2013, ha stabilito che *“affinchè il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che sia accertato dall'autorità competente un nesso causale tra l'azione di uno o più operatori individuabili ed il danno ambientale concreto”*; a questa pronuncia risulta allineata la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, secondo il quale *“ai sensi degli artt. 242 e 244 D.Lgs. n. 152 del 2006, l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare, mentre il proprietario dell'area non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di*

effettuare interventi di bonifica” (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 07/09/2020 n. 5372), gravando su questi ultimi solo l'invio della comunicazione ex art. 245 del T.U Ambiente e la implementazione di eventuali misure di protezione (TAR Brescia, sez. I, 05/09/2019 n. 797).

Nello stesso senso “*....se anche il detentore qualificato del bene deve essere ritenuto analogamente al proprietario incolpevole, tenuto ad adoperarsi per la messa in sicurezza del sito al fine di prevenire danni all’ambiente, per quanto invece attiene all’eventuale bonifica del sito inquinato l’amministrazione non può prescindere da un rigoroso accertamento del responsabile dell’inquinamento”* (Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 122).

In conclusione, spetta quindi all'Amministrazione individuare, sulla base dell'istruttoria, quale o quali siano i soggetti responsabili della contaminazione, valutando le rispettive condotte commissive od omissive, ed il conseguente obbligo di porre a carico dei soli responsabili gli ordini di bonifica e ripristino ambientale.

**** * * *

Emerge chiaramente da quanto esposto nella parte in fatto e dal quadro normativo sinteticamente riassunto, che il Comune di Crespina Lorenzana non abbia tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria per individuare i soggetti responsabili nei confronti dei quali imporre gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale.

Difatti, è evidente che Acque spa non sia in alcun modo responsabile dell'inquinamento riscontrato in Via I Gioielli, in quanto:

- nell'esercizio delle funzioni affidatele quale gestore del servizio idrico integrato, si avvale di soggetti terzi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- nel caso di Via I Gioielli era formalmente individuato sulla base di

apposito rapporto contrattuale un appaltatore, Cantieri srl (ora Cantieri s.p.a.);

– Cantieri srl aveva scelto senza alcun condizionamento e secondo il criterio dell'autonomia imprenditoriale, di approvvigionarsi del materiale dalla società Lerose, fornitrice del composto utilizzato per il riempimento poi rivelatosi positivo alle prove di cessione;

– Acque spa **a)** da una parte, si è fatta carico non solo degli adempimenti di comunicazione e messa in sicurezza ma anche del piano di caratterizzazione ad oggi in corso di esecuzione; **b)** d'altra parte, ha fornito – sia di propria iniziativa sia rispondendo ad ogni richiesta pervenuta - al Comune di Crespina Lorenzana la ricostruzione completa dei rapporti giuridici intercorrenti con l'appaltatore Cantieri spa;

– Acque spa in ogni fase del procedimento, ed anzi sin dall'attivazione iniziale, ha sempre coinvolto l'impresa Cantieri srl nel procedimento e nelle risultanze delle analisi dei terreni, dandone evidenza all'Amministrazione resistente.

Nonostante la ricostruzione esposta sia stata più volte reiterata, il Comune di Crespina Lorenzana ha ritenuto Acque spa il soggetto responsabile ex art. 242 per il sol fatto che lo stesso poteva dirsi detentore qualificato della rete idrica, in quanto concessionario del servizio.

Così facendo però ha ignorato tutte le risultanze istruttorie emergenti, palesando anche per questo profilo l'illegittimità dei provvedimenti adottati.

Infatti, sia la Determinazione dirigenziale n. 483 che le due ordinanze sindacali (docc. 26, 27 e 31) individuano erroneamente Acque spa quale “soggetto responsabile” ex art. 242 D.Lgs. 152/2006 ponendo a carico della stessa degli obblighi di bonifica e ripristinatori che non possono in alcun modo essere alla stessa legittimamente addebitati, non ravvisandosi i presupposti per considerarla “responsabile”.

Difetta una condotta dolosa o colposa, commissiva od omissiva, di Acque spa da cui sia generata la contaminazione ambientale, nonché il nesso causale tra la condotta di Acque spa e la contaminazione stessa: Acque spa si è limitata alla scelta dell'appaltatore secondo la disciplina vigente in materia, così come avviene ordinariamente per numerose procedure di manutenzione delle reti idriche (doc. 33), mentre è stata Cantieri srl in assoluta autonomia a scegliere il fornitore del materiale inerte da utilizzarsi.

Di conseguenza, secondo il principio del “*più probabile che non*”, pacificamente applicabile nel caso di specie (Cass. Civ. SS.UUU. 11 gennaio 2008 n. 581, Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23.01.2018 prot. 0001495) è evidente che il soggetto responsabile non possa che essere individuato in chi ha scelto il fornitore, od omesso le verifiche, e non nel detentore qualificato del bene.

Infine, una considerazione conclusiva che discende anch'essa dal documento n. 33) e dai dati in esso contenuti dai quali emerge che negli anni dal 2018 al 2021 sono stati eseguiti in tutte le zone del territorio di competenza di Acque oltre 55.950 interventi di manutenzione delle reti idriche, dei quali oltre 6.800 nella sola sottozona di Terricciola (che comprende anche il Comune di Crespina Lorenzana).

Tutti questi interventi sono stati affidati dalla stazione appaltante Acque spa secondo le procedure di legge e del Regolamento interno attuativo del Codice degli Appalti.

Di fronte a questi numeri, appare ancor più evidente non solo il difetto di istruttoria ma anche l'illogicità di quanto affermato nei provvedimenti impugnati laddove Acque spa viene individuata come responsabile dell'inquinamento configurandosi così un profilo di responsabilità di tipo tendenzialmente oggettivo non consentita dall'ordinamento.

Peraltro, a maggior ragione in un caso in cui da parte di Acque spa (società a prevalente capitale pubblico) era stata dimostrata piena sensibilità ai profili di tutela ambientale tanto da farsi parte attiva nella fase di campionamento, di messa in sicurezza e di predisposizione del piano di caratterizzazione ad oggi in corso di svolgimento.

Ne consegue l'illegittimità degli atti impugnati.

P.Q.M.

si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe. Con vittoria di spese e onorari di lite.

Si producono in via istruttoria, gli atti indicati nel ricorso straordinario:

1. copia convenzione affidamento del servizio idrico integrato ad Acque spa.
2. Copia statuto Acque spa
3. Regolamento aziendale per appalti di Acque spa.
4. Contratto tra Acque spa ed Ingegnerie Toscane srl.
5. Contratto tra Acque spa e Cantieri srl.
6. Copia incarico per intervento Via I Gioielli nel Comune di Crespina Lorenzana.
7. copia documentazione attestante la fornitura di materiale dalla società Lerose a Cantieri srl.
8. rassegna stampa aprile 2021.
9. copia nota da Acque spa ad Arpat del 3.5.2021.
10. Nota Ingegnerie Toscane del 10.5.2021.
11. Trasmissione esiti dei carotaggi del 16.6.2021.
12. nota di contestazione da Ingegnerie Toscane srl a Cantieri srl.
13. copia richiesta di chiarimenti trasmessa da Arpat ad Acque spa.
14. copia risposta da Acque spa ad Arpat.

15. copia trasmissione a Cantieri srl di quanto inviato ad Arpat.
16. copia decreto penale di ispezione.
17. copia verbale di ispezione del 7.7.2021.
18. copia relazione peritale Dott. Balestri.
19. copia comunicazione di sito inquinato del 20.9.2021.
20. richiesta Regione Toscana di trasmissione dati con il modello regionale.
21. copia trasmissione dati con modello regionale.
22. copia comunicazione di avvio del procedimento del 8.10.2021.
23. copia deduzioni ex art. 10bis L. 241/1990 di Acque spa.
24. copia comunicazione di conclusione del procedimento.
25. copia piano di caratterizzazione.
26. copia determinazione dirigenziale n. 483 del 19.11.2021 - **atto impugnato.**
27. copia Ordinanza Sindacale n. 13 del 19.11.2021 – **atto impugnato.**
28. copia istanza di rettifica in autotutela del 19.1.2022.
29. copia risposta Comune di Crespina Lorenzana.
30. copia comunicazione del responsabile dell'inquinamento del 3.2.2022.
31. copia Ordinanza Sindacale n. 4 del 8.2.2022 – **atto impugnato.**
32. copia nota Cantieri s.p.a. del 24.2.2022.
33. Elenco procedure di affidamento annuali.

Si producono inoltre:

34. copia ricorso straordinario notificato

35. atto di opposizione per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario notificato dal Comune di Crespina Lorenzana a mezzo pec in data 19 maggio 2022

36. copia contributo unificato versato nel ricorso straordinario

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che al momento della proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è già stata versata la somma di € 650,00.

L'avv. Luigi Bimbi dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax: 050-576550 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

luigi.bimbi@pecordineavvocatipisa.it.

Con osservanza

Pisa, 21 giugno 2022

Avv. Luigi Bimbi